



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo

N. 7259

Data 27/07/2026

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 24/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 3/12/2025 N. 199 ED ART. 10 QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott. Giacomo CARDINALE

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Giacomo CARDINALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **19,20** nella solita sala delle adunanze consiliari e convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, nelle persone dei Sigg.

SINDACO: POLIMENO ANGELO (P)

Consigliere		Pres.
1)	ANTONACI FRANCESCO	SI
2)	POLIMENO LORENZO	SI
3)	CUCCO ROBERTO	SI
4)	BERTINI ANTONELLA	SI
5)	LONGO DECIMO	SI
6)	VANTAGGIATO FRANCESCA	SI

Consigliere		Pres.
7)	TUNDO ANGELO	SI
8)	PALAMA' CRISTIAN CARMINE	SI
9)	NUZZACI GIUSEPPA	SI
10)	GIANNOTTA GIUSEPPE	SI
11)	STEFANIZZI PIERLUIGI	SI
12)	GALIGNANO MONICA	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Beatrice Baglivo.

Il Presidente, Dott. Roberto Cucco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che prevedono per gli enti medesimi una autonoma disciplina;
- il decreto legge 27 marzo 2026 n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026 n. 88, all'articolo 10-quinquies prevede la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- l'articolo 1, comma 82, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera f) del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie dispone che: *"(...) le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"*;
- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*, disponendo al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici"*;

Evidenziato che:

1. l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 ottobre 2026;
2. a seguito della presentazione della dichiarazione del debitore, con la quale manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, da presentare al medesimo agente tra il 16 ottobre 2026 ed il 15 dicembre 2026, il debitore estingue i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica, con contestuale eliminazione degli importi dovuti a titolo di interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi,

inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

3. la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, con riferimento ai quali il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
4. le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
5. il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione o in forma rateale secondo le modalità e le tempistiche previste dalla norma di riferimento;
- la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento ferma restando la tolleranza del tardivo pagamento non superiore a 5 giorni dell'unica o dell'ultima rata; in tali casi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e la riscossione prosegue a cura dell'agente della riscossione, per l'intero importo, ritenendo le somme versate acquisite a titolo di acconto degli importi complessivamente dovuti;

Vista la deliberazione G.C. n° 69 dell'08/07/26 in cui è dato atto che, essendo intendimento dell'Amministrazione avvalersi della definizione agevolata di cui ai commi 82 - 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è rimandata al Consiglio Comunale l'adozione del relativo atto di adesione;

Visti:

- il bilancio di previsione finanziario del triennio 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.26;
- il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20.05.26;

Viste le risultanze, agli atti dell'ufficio, dei dati di riscossione rilevati dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, da cui emerge che alla data del 15/07/26 il residuo per carichi non riscossi affidati nel periodo 2000-2023 è di € 631.550,97;

Considerato che la definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata;
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;

Tenuto conto che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;

Ritenuto opportuno avvalersi, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, della facoltà di aderire alla definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativamente ai carichi non riscossi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, *“i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici”*;

Acquisiti:

1. il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
2. il parere favorevole dell'Organo di Revisione espresso ai sensi dell'art. 239 del Tuel (verbale n. 16 del 16/07/2026 acquisito al prot. com.le n. 6936 del 17/07/26);

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione, giusta verbale n. 06 del 23/07/2026 (prot. n. 7160 del 24/07/2026);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte:

- 1) **DI STABILIRE** di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- 3) **DI DARE ATTO** che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;
- 4) **DI DISPORRE** che il presente atto:
 - venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Sogliano Cavour;
 - venga trasmesso, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità dallo stesso pubblicate, entro il 31 luglio 2026;

- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;
- 7) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere alla sua pubblicazione ed al successivo invio all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Roberto CUCCO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Beatrice BAGLIVO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Beatrice BAGLIVO)

F.to _____

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- ☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. n. 267/2000).
☐ Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art. 134 c.3 D. Lgs. n. 267/2000).

Sogliano Cavour, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Beatrice BAGLIVO)
